

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1966

(43^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**
e del Vice Presidente **DARE'**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva » (1809) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 436, 437
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 437
PELIZZO, *relatore* 436

« Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate » (1856) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 437, 438, 439
DARE' 438
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 438, 439
MAGGIO 438
MORANDI, *relatore* 437, 438
PELIZZO 439
POLANO 438

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Acca-

demia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (1857) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 440, 442, 444
ARNAUDI 441
BONALDI 441, 444
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 440, 442, 444
VALLAURI 442
ZENTI 441

« Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (1858) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Darè) 445, 446
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 446
ZENTI, *relatore* 445

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Arnaudi, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Fanelli, Giorgi, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

4^a COMMISSIONE (Difesa)43^a SEDUTA (19 ottobre 1966)

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Granzotto Baso è sostituito dal senatore Mongelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva » (1809) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Dallo stesso Ministero della difesa sono dispensati dalla

prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi.

Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

Gli interessati non prestano servizio di prima nomina ».

PELIZZO, relatore. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, stabilisce che l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante concorso per esami. Oltre ad altri, sono richiesti i seguenti specifici requisiti: diploma di laurea in ingegneria, età non superiore ai trenta anni e aver assolto gli obblighi di leva. Viene altresì stabilito che i vincitori del concorso, nominati ispettori in prova con decreto del Ministro dell'interno, vengono comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettori e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Con il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si vuole modificare l'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di leva.

Si propone, infatti, che i vincitori dei concorsi che abbiano obblighi di servizio militare di leva possano, a domanda, essere lasciati dal Ministro della difesa in congedo illimitato provvisorio in attesa dell'inizio del corso teorico-pratico, di cui si è detto. Si propone poi che dallo stesso Ministro siano dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi.

È da ricordare, al riguardo, che già l'articolo 3 della legge che si vuol modificare prevede, a favore degli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati dopo aver superato il corso teorico-pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la possibilità di conseguire — a domanda — la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito. Tale possibilità rimane confermata dal presente disegno di legge, nonostante l'interessato non abbia, perchè dispensato, assolto gli obblighi del servizio militare di leva. Il provvedimento aggiunge ancora la dispensa dal prestare servizio di prima nomina per coloro che siano nominati sottotenenti di complemento.

In considerazione della natura del servizio prestato dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, servizio che è strettamente collegato con quello presso le Forze armate, specie in tempo di guerra, tanto che essi sono « esenti » dai richiami alle armi per istruzione e « dispensati » in caso di mobilitazione; considerato altresì che la durata del corso teorico-pratico, elevata da tre a sei mesi, è da ritenersi sufficiente per la preparazione dell'ufficiale della carriera direttiva dei servizi antincendi, anche sotto il profilo dell'istruzione militare, trattandosi di scuola di provata capacità nell'istruire uno speciale tipo di personale che, oltre tutto, è provvisto di laurea in ingegneria; avuto riguardo, infine, al fatto che la dispensa dal servizio di leva e la possibilità di conseguire la nomina a ufficiale di complemento dell'Esercito non mancheranno di avere un'influenza positiva per favorire un più largo reclutamento di nuove, indispensabili leve nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi, il relatore esprime avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

L'unico dubbio, di carattere più che altro formale, riguarda forse l'opportunità di un'ulteriore precisazione ad evitare che vi possano essere errate interpretazioni. Nel primo comma dell'articolo unico è detto che i vincitori dei concorsi possono essere posti in congedo illimitato provvisorio in attesa dell'inizio del corso, specificandosi quindi che essi sono dispensati dall'obbligo

di leva dopo che abbiano compiuto un periodo di servizio di 15 mesi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Deve essere ben chiaro che, dall'inizio del corso e fino al compimento dei 15 mesi, essi rimangono in congedo illimitato provvisorio.

P R E S I D E N T E . A me sembra che la volontà del legislatore non offra possibilità di dubbio al riguardo. Ad ogni modo, la precisazione del relatore sarà di conferma all'interpretazione logica della norma.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia il relatore per l'ampia illustrazione fatta del disegno di legge e conferma il suo parere favorevole, secondo le conclusioni cui era già pervenuto durante la discussione svoltasi dinanzi alla Commissione difesa della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate » (1856)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento.

M O R A N D I , *relatore*. Come i colleghi fanno, a Turate, in provincia di Como, sorge la Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, la quale ospita oggi 150 veterani indigenti, ma la cui ricettività potrebbe essere portata a 250 unità, ove la ristrettezza del bilancio non impedisse tale espansione.

4^a COMMISSIONE (Difesa)43^a SEDUTA (19 ottobre 1966)

La Casa dispone di un'azienda agricola la quale, se da un lato contribuisce al suo funzionamento, dall'altro esige l'opera di un certo numero di dipendenti. Attualmente il personale addetto alla Casa Umberto I è composto di 11 unità direttamente dipendenti e di altrettanti elementi distaccati dal Ministero della difesa, i quali ora, per disposizione del Ministero del tesoro, sono stati chiamati a riassumere le loro normali funzioni. Una volta, quando i veterani erano meno anziani (quasi tutti oggi contano più di settanta anni), essi stessi accudivano in qualche modo alla pulizia e al mantenimento della Casa; ma oggi, considerata la loro età, tale apporto si è praticamente annullato.

Per assicurare l'efficienza di tutti i servizi e per mettere la Casa in condizione di ospitare 250 veterani in luogo degli attuali 150, si rende necessaria l'opera di almeno 40 elementi; occorre, pertanto, provvedere all'assunzione di altre 29 persone, con un maggior onere annuo che si calcola in 24 milioni di lire. In considerazione di ciò, il presente disegno di legge dispone che il contributo annuo dello Stato sia elevato, a decorrere dal corrente anno finanziario, da 26 a 50 milioni di lire.

Credo che non vi sia bisogno di illustrare ulteriormente il provvedimento, che viene incontro alle esigenze di persone altamente meritevoli. Invito, pertanto, i colleghi a voler dare la loro approvazione al disegno di legge.

D A R E' . Premesso che sono favorevole all'approvazione del provvedimento, desidererei conoscere con quali criteri vengono scelti i veterani da ospitare nella Casa, considerando il loro numero davvero esiguo in rapporto ai milioni di cittadini che hanno partecipato alle guerre.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si deve trattare di reduci indigenti, il che in Italia, con l'attuale legislazione fiscale, significa che non debbono possedere praticamente nulla.

M O R A N D I , *relatore*. I 150 veterani ospitati sono per la maggior parte ex sottufficiali e militari semplici.

P O L A N O . Desidererei sapere se il contributo di 26 milioni finora dato dallo Stato riesce a coprire tutte le spese o se vi sono altre fonti di finanziamento.

P R E S I D E N T E . Oltre che dal contributo statale, la Casa militare trae i mezzi di sussistenza dalla beneficenza di alcuni patronati, da lasciti di privati e dai contributi di alcuni enti locali limitrofi. Ad ogni modo, propongo che — appena possibile — la Commissione si rechi in visita alla suddetta Casa, al fine di poterne constatare *in loco* il funzionamento.

P O L A N O . A mio giudizio, anche 50 milioni di lire all'anno non possono assicurare il funzionamento della Casa. D'altra parte, il complesso esistente è tale da poter contenere 250 veterani o sono necessarie altre costruzioni?

M O R A N D I , *relatore*. In realtà i posti-letto possono essere portati oggi a 200, ma si prevede l'ampliamento dei locali e delle attrezzature interne in modo da permettere il ricovero di 250 persone complessivamente.

Come ho già detto, per il funzionamento della Casa e dell'annessa azienda agricola occorrono 40 persone; oggi il personale è composto di 22 elementi, la metà dei quali, militari ivi distaccati in servizio, sono stati recentemente richiamati alle loro normali funzioni.

M A G G I O . La Casa è a carattere nazionale?

M O R A N D I , *relatore*. Sì, è a carattere nazionale ed è stata eretta in ente morale.

P O L A N O . Il problema a mio giudizio dovrebbe essere affrontato in modo più ampio rispetto ai 250 veterani che può ospitare la Casa militare di Turate. In tutta Italia, infatti, vi sono numerosissimi reduci dalle varie guerre, anch'essi ultrasessantenni, che non hanno alcun mezzo di sussistenza, non godono di pensione e sono costretti a vivere della carità pubblica o alle spalle di familiari che molto spesso non so-

no neppure in condizioni economiche tali da poterli mantenere.

Ritengo pertanto che, pur approvando oggi il provvedimento in discussione, che permette di venire incontro alle esigenze di un altro centinaio di cittadini benemeriti, il problema debba essere al più presto affrontato e risolto in linea generale. Per renderci conto di come funziona l'Istituto, poi, sarebbe opportuno accogliere l'invito dell'onorevole Presidente per una visita *in loco*.

P E L I Z Z O . Confesso che a me non convince l'opportunità dell'estensione di questo particolare tipo di assistenza. I vecchi desiderano, infatti, rimanere per lo più nei propri paesi, vicino alle famiglie, mentre il ricovero nelle Case, per condurre avanti gli ultimi anni della vita, può anche apparir loro come una specie di mortificazione.

Per tali motivi, riterrei che il problema debba essere piuttosto affrontato nel quadro più ampio e generale della pubblica assistenza che deve essere resa adeguata alle reali esigenze di questi benemeriti cittadini.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero fornire alcune brevi spiegazioni affinché non si insista ancora su una certa critica al Governo, e al Ministero della difesa in particolare, sul problema generale dell'assistenza ai reduci, quale mi è parso di comprendere nelle parole del senatore Polano. Restiamo nei termini e nei limiti della richiesta di cui al disegno di legge, che mi sembra stia raccogliendo il consenso della Commissione.

Al Ministero della difesa compete, dunque, la tutela di questo ente morale che ha un proprio statuto, aggiornato alla data del 1950; tale statuto disciplina le attività dell'ente stesso e prevede a chi debba concedersi la possibilità di esservi ricoverato ed in quali modi deve svolgersi l'assistenza stessa: si tratta di veterani in condizioni di indigenza i quali possono presentare la relativa domanda per essere ricoverati ed assistiti — congruamente o meno, lo potrete accertare *in loco*, se vorrete — nella Casa militare di Turate. Poichè nel corso degli ultimi anni si sono andate esaurendo le residue forze fisiche degli ex combattenti ivi

ospitati, ai quali incomberebbe il dovere dell'autoassistenza interna per il funzionamento dell'istituto, si è appalesata la necessità del provvedimento in esame il quale, rispettando l'autonomia funzionale dell'ente, stabilisce l'elevazione del contributo annuo dello Stato da 26 a 50 milioni di lire. In tal modo sarà possibile ovviare ai gravi inconvenienti riscontrati mediante l'assunzione di 29 persone da adibire ai servizi necessari, servizi che vanno dall'infermeria alla lavanderia, dalla manutenzione del vestiario dei ricoverati al servizio di mensa, secondo quanto ha già ampiamente illustrato il relatore.

L'osservazione del senatore Polano, pertanto, può essere trasferita nella sede più generale e più pertinente dell'assistenza pubblica. Stando, invece, ai termini precisi del disegno di legge, non v'è altra preoccupazione se non quella di soddisfare le esigenze di un esiguo numero di veterani che attualmente si trovano in condizioni davvero miserevoli. Chiedo, dunque, l'approvazione del disegno di legge con l'ovvia considerazione che qualunque iniziativa fosse intrapresa per migliorare in via generale determinati servizi di assistenza troverà il Governo sempre sollecito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1966, da lire 26 milioni a lire 50 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2071 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (1857)

P R E S I D E N T E , *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro, esaminati il disegno di legge n. 1857 e gli emendamenti quasi contemporaneamente proposti dal Governo agli articoli 2 e 5, in particolare per quel che concerne la copertura dell'onere finanziario per l'anno 1967, ha espresso avviso non ostativo ai suddetti emendamenti ed all'ulteriore corso del provvedimento.

Prima di svolgere la relazione prego il rappresentante del Governo di voler illustrare i due emendamenti, presentati ad integrazione del testo originario.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In attuazione della legge delega per il riordinamento del Ministero della difesa, sono stati istituiti tre posti di assistente di ruolo anche per l'Istituto idrografico della Marina, non previsti quando il disegno fu concertato ed elaborato dai Ministri interessati. In conseguenza di tale innovazione, il penultimo comma

dell'articolo 2 dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000 elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ».

Inoltre, all'articolo 5 dovrebbe essere inserito il seguente secondo comma:

« All'onere di lire 8.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2321 (lire 5.000.000) e n. 3085 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa dell'anzidetto Ministero per l'anno finanziario medesimo ».

Prevedo che da qualche parte si potranno sollevare osservazioni circa la modesta entità della prevista indennità. Desidero però ricordare alla Commissione (alcuni membri della quale hanno preso diretta conoscenza del problema per aver avuto più volte contatti con i professori delle Accademie di Livorno e di Pozzuoli) che l'assillante ed urgente questione, rimasta in sospenso per molti mesi, ha trovato soltanto ora l'adesione del Ministero del tesoro, e che quindi ogni eventuale proposta di aumentare l'indennità potrebbe creare nuove difficoltà facendo risorgere gli ostacoli che tanto faticosamente siamo riusciti a superare. Né si può non tener conto del fatto che i professori interessati già da tempo reclamano l'attuazione del provvedimento in discussione, per quanto modesta sia l'indennità da esso prevista.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, nelle more dell'approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 248, di cui fui io stesso relatore, recante norme intese a migliorare il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, allineandolo a quello stabilito per i professori e per gli assistenti universitari, le indennità di ricerca scientifica

per quest'ultimo personale docente sono state migliorate con legge 26 gennaio 1962, n. 16. È accaduto anche che, dal 1° marzo 1966, per effetto del conglobamento, le indennità di cui sopra hanno assunto un altro valore, essendone stata assorbita una parte nello stipendio.

Con il disegno di legge in discussione si provvede da un lato a rendere uniformi le misure dell'indennità di ricerca scientifica per il personale insegnante delle Accademie navale e aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, retrodatandone la decorrenza al momento della concessione originaria (6 aprile 1963), e dall'altro si provvede a stabilire le nuove misure dell'indennità a partire dal 1° marzo del corrente anno.

È parso poi necessario, in riferimento a posizioni nel frattempo emerse, integrare le norme della già citata legge 9 febbraio 1963, n. 248, sulla valutazione dei servizi anteruolo, includendovi i periodi di insegnamento come incaricato presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore, le Accademie navale ed aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina.

Concludendo, invito la Commissione a voler esprimere voto favorevole sul disegno di legge in discussione.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la sostanza del disegno di legge mi trova perfettamente consenziente, ma non posso esimermi dal fare alcuni rilievi di carattere generale.

All'articolo 5 si legge che all'onere di lire 34 milioni derivante dall'applicazione del provvedimento si farà fronte per l'anno finanziario 1966 mediante riduzione del capitolo n. 2591 per lire 20 milioni, e del capitolo n. 3043 per lire 14 milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Poichè il capitolo n. 2591 riguarda i viveri e gli assegni vitto della Marina, io mi domando come ha potuto mai il Ministero della difesa prevedere la necessità di uno stanziamento così superiore al reale fabbisogno. La cosa diventa ancor più singolare se si considera che nello stato di previsione per l'anno finanziario 1967, lo stesso capitolo n. 2591 risulta aumentato di ben

980 milioni. A me pare che si debba attentamente riflettere su un simile strano modo di comportarsi da parte del Governo.

A R N A U D I . Ritengo che il disegno di legge debba essere accettato così com'è. La situazione della ricerca scientifica in Italia è indubbiamente molto grave ed il Paese ne sopporta conseguenze tutt'altro che positive; potrei qui fare un discorso molto lungo, ma non mi sembrano adatti nè il luogo nè l'occasione. Mi limito a dire che dobbiamo mantenere una fiammella accesa nella speranza di tempi migliori, vedendo, nella decisione del Governo di istituire tre nuovi posti di assistente di ruolo per l'Istituto idrografico della Marina, un atto di buona volontà, sia pur modesto, che viene incontro a cultori di una materia così importante.

Mi sia solo consentito di ricordare al riguardo che nel settore idrografico il nostro Paese è terribilmente arretrato; rammento che tre anni fa, riusciti ad ottenere dagli Stati Uniti d'America, a condizioni di favore, una nave attrezzata con una certa larghezza e razionalità per gli studi di idrografia e in generale per quelli di oceanografia, al momento di usare gli strumenti ci si accorse che non avevamo specialisti! Dal 1964 ad oggi la situazione è indubbiamente migliorata giacchè il Consiglio nazionale delle ricerche ha provveduto a mandare giovani studiosi a specializzarsi all'estero, ma l'Italia è ancora molto indietro in tale campo. Non dotare di un efficiente servizio idrografico un Paese come il nostro, con i suoi enormi problemi di difesa delle coste e dei porti, significa non aver capito nulla dell'importanza delle applicazioni scientifiche nella vita moderna.

Per tali ragioni mi fa piacere constatare che il Governo ha istituito tre posti di assistente in questo settore, con l'augurio che presto essi possano addirittura decuplicare.

Z E N T I . Mi associo alle considerazioni testè fatte dal senatore Arnaudi sulla situazione della ricerca scientifica in Italia e degli studi di oceanografia in particolare, augurandomi anch'io che gli organici di tale settore siano aumentati al più presto e nel migliore dei modi. Sono pienamente d'accordo sul disegno di legge, anche se mi

4^a COMMISSIONE (Difesa)43^a SEDUTA (19 ottobre 1966)

spiace che non si possa fare di più, ma l'onorevole Sottosegretario ci ha perfettamente chiarito le ragioni di tali limitazioni. Accontentiamoci dunque per ora di quanto il provvedimento dispone.

Desidero anche far rilevare all'articolo 4, ove si stabilisce l'attribuzione dell'assegno temporaneo ai professori e agli assistenti di ruolo delle Accademie navale e aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, una discordanza con la legge 9 febbraio 1963, n. 78, alla quale l'articolo stesso fa riferimento e con cui si provvede alla perequazione, oltre che all'attribuzione dell'assegno temporaneo. Tale discordanza riguarda in particolare tre coefficienti: il 325, il 670 e il 900 e non vorrei che una improprietà di ordine tecnico nel dispositivo della legge comportasse, in sede di applicazione del provvedimento, delle difficoltà o dei rilievi.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che non ci siano motivi di perplessità a proposito dell'articolo 4. A mio avviso questa formulazione precisa che le modalità di attribuzione sono quelle della legge 9 febbraio 1963, n. 78, mentre le misure sono attestate su nuove quantità che risultano dalla tabella di cui all'articolo 4 stesso.

V A L L A U R I. Desidererei dal rappresentante del Governo notizie in merito al trattamento riservato al personale dell'Ufficio geografico militare di Firenze, nonché al personale del Centro applicazioni militari energia nucleare.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riservo di riferire alla Commissione, in una prossima seduta, in merito al personale di questi enti e, in particolare, su quello dipendente dal CAMEN. In questo momento posso dire che la situazione del Centro applicazioni militari energia nucleare è migliorata: in un recente concorso si è potuta fare una selezione più accurata, dato l'accresciuto numero di candidati che si sono presentati allestiti dal migliore trattamento corrisposto.

Tengo, comunque, a confermare ancora una volta la considerazione e la fiducia del

Governo per tutto il personale insegnante delle Forze armate e, in particolare, per i professori e gli assistenti dell'Accademia navale, di quella aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Mi sia consentito di rivolgere un pensiero grato e commosso alla memoria del professor Colucci, docente di analisi matematica, che ha insegnato per lunghi anni all'Accademia aeronautica.

Molti dei presenti, ed in particolare il senatore Pelizzo, hanno potuto constatare l'altissima opera svolta da questi uomini, dotati di grande ingegno, che con passione si sono dedicati alla formazione, ad alto livello, dei giovani del nostro Paese. Quello che è certo è che oggi, per andare in giro per i mari con modernissime navi o nei cieli con altrettanto moderni aerei, non basta più possedere determinati requisiti psico-fisici, ma occorre anche essere dotati di profonde cognizioni, senza le quali non è possibile adempiere le proprie funzioni, sia ad alto che a basso livello.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:

« Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonchè presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio ».

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)43^a SEDUTA (19 ottobre 1966)

Art. 2.

Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20 ».

« Art. 5. — Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente articolo 3 ».

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del penultimo comma:

« Art. 5. — Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di li-

re 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1° marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori straordinari . . .	L.	56.860
Professori ordinari nella prima classe di stipendio . . .	»	50.000
Professori ordinari nella seconda classe di stipendio . . .	»	38.100
Professori ordinari nella terza classe di stipendio . . .	»	22.600
Professori ordinari nella quarta classe di stipendio . . .	»	17.600
Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza)	L.	19.700
(sforniti di libera docenza) . .	»	14.700
Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza)	»	18.750
(sforniti di libera docenza) .	»	13.750
Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza)	»	11.860
(sforniti di libera docenza) .	»	6.860

L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'arti-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

43ª SEDUTA (19 ottobre 1966)

colo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1° marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

Professori straordinari . . .	L.	14.360
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	»	7.500

(È approvato).

Art. 4.

Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

<i>Coefficiente di stipendio</i>	<i>Misure mensili lorde dell'assegno</i>
271	23.350
325	24.625
402	31.500
500	39.000
670	52.000
900	70.000
970	75.000

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 34.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2591 (lire 20.000.000) e n. 3043 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiunge-

re, dopo il primo comma, il comma seguente:

« All'onere di lire 8.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2321 (lire 5.000.000) e n. 3085 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa dell'anzidetto Ministero per l'anno finanziario medesimo ».

BONALDI. Mi consenta, signor Presidente, di rilevare soltanto il cattivo sistema di adottare queste variazioni di bilancio. Mi permetterò di portare al Presidente lo stato di previsione della spesa della Marina militare del 1920, presentato dall'allora ministro Bergamasco, per far vedere come si attui una politica generale di bilancio, economica e finanziaria.

Come liberali e come esperti in materia affermiamo che questo sistema di politica economica e finanziaria e del tutto sbagliato.

Per quel che concerne, comunque, il disegno di legge in discussione, dichiaro di essere favorevole alle disposizioni di merito in esso contenute.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sull'argomento sollevato dal senatore Bonaldi vi è già stata una concreta risposta del Governo non soltanto di natura tecnico-finanziaria, ma anche di natura politica in occasione della discussione del bilancio dello scorso esercizio finanziario.

Richiamandomi a quelle dichiarazioni, faccio presente, per quanto riguarda la forma di copertura finanziaria indicata nel caso specifico, che esiste una certa variabilità negli scaglioni di cittadini chiamati alle armi, variabilità che non può certo essere esattamente precisata in sede di bilancio di previsione, ma soltanto in sede di consuntivo, al termine di un esercizio finanziario. Si è di fronte, dunque, ad una elasticità di disponibilità di bilancio determinata da ragioni tecnico-finanziarie, ma anche e soprattutto da motivi politico-sociali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

4^a COMMISSIONE (Difesa)43^a SEDUTA (19 ottobre 1966)

l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente DARE'

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (1858)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (1858).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, al personale dei reparti dell'Esercito al campo viene corrisposta l'indennità di marcia, prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, nelle misure aggiornate con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770. Al personale dell'Aeronautica viene invece corrisposta l'indennità di aeromanovra, prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, alla quale è stata data una disciplina sostanzialmente uguale a quella dell'indennità di marcia con la legge 18 dicembre 1952, n. 3086.

Ora alcuni reparti della Marina militare, in modo particolare le batterie antiaeree ed i reparti arditi incursori, vengono spesso a trovarsi in situazioni di impiego del tutto analoghe a quelle dei reparti dell'Esercito,

senza che alcuna indennità sia per essi prevista. Il disegno di legge in discussione mira appunto a creare la necessaria uniformità di trattamento fra le tre Forze armate, estendendo l'indennità di marcia al personale dei sopra ricordati reparti della Marina.

L'articolo 1 infatti stabilisce che l'indennità di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, numero 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta Forza armata, al personale ed ai reparti seguenti della Marina militare, che svolgono servizi a terra: ai militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive; ai reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare; ai drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede; infine ai reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

Con l'articolo 2 si vuole invece estendere alle mense ufficiali e sottufficiali, costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che si trovano in analoghe condizioni dei reparti dell'Esercito al campo, l'assegno vitto ed il trattamento tavola regolati, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 e dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Posso fornire alcuni chiarimenti in ordine alla misura. L'assegno vitto corrisponde al controvalore della razione viveri. Il trattamento tavola è fissato nella misura di 150 giorni per le mense ufficiali e di 60 giorni per le mense sottufficiali. Il trattamento tavola è un miglioramento vitto che, non potendo essere corrisposto in contanti, viene direttamente erogato alla gestione della mensa.

L'indennità giornaliera di marcia, della quale fruiscono già i reparti dell'Esercito, viene fissata nelle seguenti misure per i reparti della Marina che si trovano in analoghe condizioni: 50 per cento della diaria di missione vigente, per gli ufficiali ed i ma-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

43ª SEDUTA (19 ottobre 1966)

rescialli con quote complementari caro-vita; 30 per cento della diaria di missione vivente, per gli ufficiali ed i marescialli senza quote complementari caro-vita; 20 per cento per i sergenti maggiori, per i sergenti, brigadieri e vice brigadieri con quote complementari caro-vita; 10 per cento per i sergenti maggiori, sergenti, brigadieri e vice brigadieri senza quote complementari caro-vita; 5 per cento per i militari di truppa.

L'articolo 3 provvede, infine, alla copertura dell'onere finanziario derivante dal provvedimento. Benchè mi dolga rilevare che viene chiamato ancora una volta in causa il capitolo 2591, debbo prendere atto dei chiarimenti dati dal Sottosegretario sui motivi che hanno consigliato di attingervi.

In conclusione non mi resta che raccomandare alla Commissione di voler esprimere voto favorevole al disegno di legge.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il senatore Zenti per la sua accurata relazione. Il provvedimento in discussione, come egli ha detto, si propone di colmare alcuni divari esistenti tra la Marina, l'Esercito e l'Aeronautica per quanto concerne l'indennità di marcia e l'assegno vitto.

Per quanto riguarda, poi, l'osservazione relativa alla constatazione che ancora una volta viene ridotto un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, faccio osservare che, in questo caso, attingiamo, almeno in parte, proprio al capitolo di competenza, dal momento che il capitolo n. 2591 è relativo ai viveri ed agli assegni vitto per la Marina.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza arma-

ta, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

(È approvato).

Art. 2.

Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 2508 (lire 4 milioni), n. 2591 (lire 2 milioni) e n. 3093 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari